



COMUNE DI TORITTO

(Città Metropolitana di Bari)
SETTORE TECNICO

Toritto, 26 giugno 2024

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'istanza presentata da AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA in data 26/06/2024 con prot. n. 9114;

VISTO l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

CERTIFICA

che l'area posta in agro di Toritto:

- al foglio n. 46 particella n. 344 ricade in zona tipizzata "E1" – AGRICOLA NORMALE";
nel Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Puglia n. 45 del 12/02/2002 e ss.mm.ii..

La stessa non ricade in aree percorse dal fuoco e non è vincolata ex Legge n. 42/04.

Le prescrizioni urbanistiche vigenti delle aree interessate sono quelle di cui alle tavole retro indicate.

Tali prescrizioni fanno salvi eventuali preesistenti utilizzazioni della capacità edificatoria dei suoli in oggetto rivenienti da atti pubblici o dallo stato di fatto determinato da edificazioni e frazionamenti successivi all'entrata in vigore del PRG.

Il presente certificato si rilascia facendo salvi i vincoli vigenti, in base al Testo Unico delle norme in materia paesaggistica (Decreto Legislativo n. 42/2004), alle Direttive CEE 92/43 e 79/409 e norme attuative per i Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale, al P.U.T.T. Regionale approvato con delibera Giunta Regionale n. 1748/2000; al PAI approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005 e successive ripermetrazioni; all'istituto Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed al Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009; al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015.

Il presente si rilascia su richiesta dell'interessato in esenzione da bollo e tributi ai sensi dell'art. 91 del R.D. 8 dicembre 1938 e D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 nell'interesse dello Stato per fini istituzionali.

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0061547 P- del 22/12/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Giuseppe BARTOLOMEO)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(ing. Nicola CAGNAZZI)

Art. 60 - Zone per attività primarie di tipo E1 (normali)

Le zone per attività primarie di tipo E1 sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione; in esse sono ammesse attività industriali connesse con la trasformazione dei prodotti agricoli, con l'allevamento del bestiame, con le industrie estrattive, con i depositi di carburanti, con le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature.

In queste zone occorre rispettare le prescrizioni seguenti:

Sf- superficie fondiaria minima: Il lotto minimo di intervento è di mq 2.500 per gli impianti connessi con la produzione agricola e zootecnica; mq 5.000 qualora l'edificio comprenda la parte residenziale e/o agrituristica.

Iff- indice di fabbricabilità fondiaria: 0,05 mc/mq, di cui destinati alla residenza: 0,03 mc/mq

H - altezza massima: ml 8, salvo costruzioni speciali

De - distanza dai confini: min ml 10

Df- distanza tra fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti

Ds - distanza dal ciglio delle strade: comunali, minimo ml 10; provinciali, regionali e statali, secondo D.M. 1404 del 1.8.68 e D.M. n. 285 del 30.4.1992.

US - Le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi per la residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia.

